

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 726/2016/PMC riguardante il Consiglio dell'Unione europea che versa ai tirocinanti un importo inferiore al salario minimo

Decisione

Caso 726/2016/PMC - Aperto(a) il 23/05/2016 - Decisione del 29/09/2016 - Istituzione coinvolta Consiglio europeo (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Un ex tirocinante presso il Consiglio dell'Unione europea ha lamentato che l'indennità versata dalle istituzioni dell'UE ai suoi tirocinanti è inadeguata, in quanto è inferiore al salario minimo e quindi non garantisce ai tirocinanti un tenore di vita dignitoso.

Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla questione. Ha rilevato che il Consiglio aveva spiegato in modo sufficientemente dettagliato le modalità di determinazione dell'importo dell'indennità di tirocinio. Il Mediatore ha ritenuto ragionevole la decisione di versare un'indennità, pari al 25 % dello stipendio di un funzionario del grado AD5.1. Il Consiglio ha adottato tale decisione deliberando a margine della sua discrezionalità, sulla base delle sue esigenze amministrative e del bilancio disponibile.

Il Mediatore ha osservato che il Consiglio distingue tra tirocini e occupazione. Pertanto, un tirocinante riceve un'indennità e non una retribuzione, poiché i diritti e gli obblighi di un tirocinante non sono paragonabili a quelli di un membro del personale. Il Mediatore ha ritenuto ragionevole la spiegazione del Consiglio.

Pertanto, ha chiuso il caso con la constatazione che la prassi del Consiglio non costituiva una cattiva amministrazione.

Il contesto della denuncia

1. Un ex tirocinante presso il Consiglio dell'Unione europea ha lamentato che l'indennità versata



dalle istituzioni dell'UE ai suoi tirocinanti è inappropriata, in quanto è inferiore al salario minimo e quindi non garantisce loro un tenore di vita dignitoso.

2. In un messaggio di posta elettronica al Consiglio, datato 25 gennaio 2016, il denunciante le ha chiesto di spiegare i) su quale base aveva deciso di versare ai tirocinanti un'indennità pari esattamente al 25 % dello stipendio corrisposto a un membro del personale del grado AD5 e ii) quali leggi disciplinano i tirocini in Belgio.

3. Lo stesso giorno il Consiglio ha risposto alla seconda domanda del denunciante. Essa ha precisato che i tirocini in Belgio sono disciplinati dal regio decreto 21 settembre 2004 sulla protezione dei tirocinanti e dal regio decreto del 3 maggio 1999 sulla protezione dei giovani sul lavoro. Il Consiglio ha inoltre fatto riferimento all'articolo 104 del "loi-programma" del 2 agosto 2002 [1], che definisce un contratto di tirocinio come un accordo con il quale una persona, nell'ambito della sua formazione, acquisisce conoscenze o competenze attraverso i servizi di lavoro forniti a un datore di lavoro. Il Consiglio ha aggiunto che sembra che l'indennità minima da versare ai tirocinanti di età superiore ai 21 anni in Belgio sia attualmente di circa 750 EUR.

4. Il 27 gennaio 2016 il Consiglio ha risposto alla prima domanda del denunciante, affermando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 118/07 del Consiglio sui tirocini, *"a un tirocinante retribuito è concessa una sovvenzione di mantenimento. L'importo della sovvenzione è deciso annualmente dal Segretario generale del Consiglio, alla luce della disponibilità di bilancio."* La sovvenzione è calcolata allo stesso modo dal Consiglio, dalla Commissione, dal Comitato delle regioni e dal Comitato sociale ed economico, vale a dire il 25 % dello stipendio di un agente di grado AD5/1. Tale importo è stato deciso come accordo informale tra queste istituzioni ed è considerato una quantità ragionevole di denaro, compatibile con la disponibilità di bilancio.

5. Il giorno successivo, il denunciante ha presentato al Consiglio una *"denuncia relativa all'importo della sovvenzione di tirocinio"*. Egli non era convinto dalla spiegazione del motivo per cui la borsa di tirocinio è pari al 25 % di uno stipendio AD5. Ha chiesto *"di sapere in modo specifico perché questo importo è stato scelto e perché si è ritenuto ragionevole che i tirocinanti altamente qualificati che lavorano nell'Unione europea (provenienti da tutte le parti d'Europa, vicino e lontano), parlando diverse lingue, battendo migliaia di altri candidati a fare lo stesso debbano essere pagati al di sotto del livello di salario minimo locale"*. Chiede pertanto ulteriori chiarimenti sul motivo per cui è stato scelto il 25 % dell'AD5 e sul motivo per cui è stato deciso che ciò sia più appropriato del 24 % dell'AD5; e più appropriato del 26 % di AD5 e perché non è stato scelto alcun livello diverso da AD5". Secondo il denunciante, la sovvenzione versata ai tirocinanti dovrebbe essere almeno equivalente allo stipendio minimo pagato nel paese di tirocinio, dato che l'attuale sovvenzione non è sufficiente a coprire le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai tirocinanti presso le istituzioni dell'UE.

6. Poiché il Consiglio non ha risposto alla richiesta di chiarimenti del denunciante, il 17 maggio 2016 si è rivolto al Mediatore.

L'inchiesta



7. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia e ha individuato le seguenti accuse e richieste:

Il Consiglio non ha risposto alla richiesta del denunciante di ulteriori chiarimenti nella sua corrispondenza del 28 gennaio 2016, in cui ha sostenuto che il Consiglio non ha offerto una remunerazione adeguata ai tirocinanti che lavorano nella sua istituzione, il che non copre sufficientemente le spese di viaggio e di soggiorno.

Il Consiglio dovrebbe rispondere alla sua corrispondenza e versare ai tirocinanti un'indennità pari almeno al salario minimo nazionale.

8. La squadra d'indagine del Mediatore ha contattato il Consiglio. Il Consiglio ha quindi risposto alla richiesta di chiarimenti del denunciante e il denunciante ha formulato osservazioni su tale risposta.

Asserito che il Consiglio non paga adeguatamente i tirocinanti

Argomenti presentati al Mediatore

9. Il 21 giugno 2016 il Consiglio ha risposto come segue alla richiesta di chiarimenti del denunciante: *"[Il] metodo di calcolo [relativo all'assegnazione da versare ai tirocinanti] è il risultato di un tentativo tra le istituzioni di armonizzare il loro approccio (anche se alla riunione dei capi amministrazione non è stato raggiunto un accordo formale) a seguito di un'iniziativa della Commissione, avviata il 9 gennaio 2006, di allineare l'importo delle sovvenzioni tra le istituzioni utilizzando un metodo di calcolo comune . La proposta della Commissione era quella di fissare l'importo della sovvenzione al 25 % di AD5/4, che era stato il metodo di calcolo in uso presso il Parlamento europeo e il Mediatore europeo. [...].*

Nel corso della riunione del 30 marzo 2006, i capi dell'amministrazione hanno convenuto che idealmente tutti i tirocinanti avrebbero dovuto ricevere la stessa sovvenzione. Purtroppo, non hanno concordato l'importo o il metodo di calcolo di tale sovvenzione. Tuttavia, nonostante il mancato accordo in tale riunione, tutte le istituzioni seguono lo stesso metodo di calcolo, ma con una certa divergenza sui riferimenti per tale calcolo [...]. [C]alcolare la sovvenzione secondo le modalità previste ci consente di accogliere, su base annua, circa 100 tirocinanti [...] che corrispondono alle esigenze delle DG e, allo stesso tempo, non superano la capacità di assorbimento del Consiglio.

*Per quanto riguarda la mancata applicazione del salario minimo locale ai tirocinanti, dobbiamo tenere presente che la posizione di un tirocinante non è in alcun modo paragonabile a quella di un dipendente . Un tirocinio è una posizione che combina scopi educativi e formativi all'interno di un'esperienza lavorativa. Il tirocinante contribuisce al lavoro dell'istituzione ma non ricopre un posto nell'organigramma [...]. I diritti e gli obblighi di un tirocinante non sono quindi in alcun modo paragonabili a quelli di un membro del personale. **Pertanto, se deve essere fatto un confronto, dovrebbe essere con i livelli di sovvenzione dei tirocinanti locali e non con lo***



stipendio dei dipendenti [...]. Oggi sembra che l'indennità minima da versare a un tirocinante di età superiore ai 21 anni sia di circa 800 EUR [...].

Lei sostiene , nella Sua e-mail del 28 gennaio 2016, **che la sovvenzione è attualmente troppo bassa "per consentire a tutte le persone qualificate di presentare domanda per questa opportunità", ma non fornisce alcun elemento a sostegno di tale domanda.** Al contrario, l'elevato numero di domande che l'SGC riceve annualmente suggerisce che le condizioni offerte dall'SGC non scoraggiano i potenziali richiedenti, ma sono sufficientemente attraenti. **Inoltre, sovvenzioni più elevate non renderanno il Consiglio un'istituzione più inclusiva, come sembra suggerire, ma diminuiranno piuttosto il numero di posti offerti a causa del limitato bilancio disponibile" (il corsivo è mio).**

10. Il 23 giugno 2016 il denunciante ha inviato al Mediatore le seguenti osservazioni sulla risposta del Consiglio:

" Non mi sembra ancora arbitrario il fatto che abbiamo scelto il 25 % di AD5/4 e mi chiedo perché non sia previsto alcun calcolo dei costi previsti per il trasferimento a Bruxelles per i cittadini europei [...].

Nella mia esperienza, naturalmente, il tirocinio è stato un'esperienza di apprendimento, ma mi aspettavo di lavorare le stesse ore di un normale dipendente a tempo pieno e il mio lavoro non è mai stato considerato secondario, o meno importante. Ha richiesto l'applicazione delle conoscenze dalla mia formazione universitaria ed è stato utilizzato per il lavoro effettivo del mio dipartimento [...].

Credo che nessuno abbia effettivamente esaminato i costi effettivi di un tirocinante per recarsi a Bruxelles , e i tirocinanti non sono stati consultati con questa decisione. Penso che, se si calcolassero i costi effettivi, sarebbe chiaro che i tirocinanti, provenienti da tutta Europa (e dal mondo intero), devono investire ingenti finanze ben al di sopra dell'importo remunerato [...].

*[Il Consiglio] ha ragione nell'affermare che non ho fornito alcuna prova a sostegno della mia affermazione secondo cui l'importo della retribuzione per i tirocinanti non è sufficientemente elevato da attrarre tutte le persone qualificate. Tuttavia, [il Consiglio] afferma il contrario senza prove sufficienti. **La mia affermazione si basa sulla mia esperienza personale su quanto sia costoso trasferirmi a Bruxelles e sulla mia empatia per essere in grado di rendersi conto che le persone provenienti da famiglie più povere potrebbero non essere in grado di farlo.** Inoltre, è ampiamente noto che i tirocinanti presso le istituzioni europee, mentre attirano molte persone da molti paesi dell'UE (soprattutto Stati membri con economie più deboli), non riescono ad attrarre un elevato numero di tirocinanti provenienti dai paesi scandinavi, dal Regno Unito e dall'Irlanda. Questo è ampiamente ritenuto il caso a causa della bassa retribuzione dei tirocini, rispetto all'elevato costo della vita a Bruxelles" (il corsivo è mio).*

Valutazione del Mediatore

11. All'inizio, e nell'interesse della trasparenza, il Mediatore desidera dichiarare che le modalità



di pagamento delle indennità ai tirocinanti nel proprio ufficio sono sostanzialmente le stesse gestite dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione [2] .

12. Nel corso dell'indagine del Mediatore, il Consiglio ha risposto alla richiesta di chiarimenti del denunciante del 28 gennaio 2016. Pertanto, ha risolto tale aspetto della preoccupazione del denunciante.

13. Per quanto riguarda il merito, il denunciante desiderava sapere come è stato deciso l'importo dell'indennità di tirocinio e ha sostenuto che l'importo non è adeguato, dato che non copre sufficientemente i costi sostenuti dai tirocinanti che si trasferiscono a Bruxelles e vivono a Bruxelles. Egli ha quindi sostenuto che il Consiglio dovrebbe pagare almeno lo stipendio minimo a livello nazionale.

14. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Consiglio ha spiegato in modo sufficientemente dettagliato come viene determinato l'importo dell'indennità di tirocinio. Il semplice fatto che una decisione di fissare un'indennità di tirocinio al 24 % o al 26 % di una retribuzione AD5/1 avrebbe potuto anche essere ragionevole non implica che la decisione di fissare l'indennità al 25 % di una retribuzione AD5/1 non fosse ragionevole. Il Consiglio ha adottato tale decisione deliberando a margine della sua discrezionalità, sulla base delle sue esigenze amministrative e del bilancio disponibile.

15. Per quanto riguarda il secondo aspetto, il Consiglio distingue tra tirocini e occupazione. "Un tirocinio è una posizione che combina finalità educative e formative all'interno di un'esperienza lavorativa". Pertanto, un tirocinante riceve un'indennità e non una retribuzione, poiché i diritti e gli obblighi di un tirocinante non sono paragonabili a quelli di un membro del personale. Il Mediatore ritiene ragionevole la risposta del Consiglio. Il fatto che l'orario di lavoro dei tirocinanti sia identico a quello del personale e che al tirocinante siano affidati compiti reali che richiedono al tirocinante di applicare le conoscenze derivanti dalla sua formazione universitaria, sono solo aspetti normali dell'acquisizione di un'esperienza lavorativa nell'ambito di un tirocinio.

16. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'indennità versata ai tirocinanti è insufficiente, il Consiglio ha affermato che il denunciante non ha fondato il suo argomento su alcun motivo oggettivo, ma si è limitato a fare riferimento alla sua esperienza personale riguardante " *quanto sia costoso trasferirsi a Bruxelles* ". A tale riguardo, il Mediatore osserva che, oltre all'indennità di tirocinio, il Consiglio copre le spese di viaggio dei tirocinanti, sostenendo in tal modo finanziariamente i costi sostenuti durante il trasferimento da e verso Bruxelles [3] .

17. Il Mediatore è consapevole del fatto che, secondo il denunciante, i tirocini nelle istituzioni dell'UE dovrebbero essere organizzati in modo da sostenere le pari opportunità e la diversità. Il Mediatore riconosce che la decisione del Consiglio relativa al tasso dell'indennità per tirocinante trova un equilibrio ragionevole tra la necessità di promuovere pari opportunità e diversità, da un lato, e la necessità di rimanere all'interno del bilancio, massimizzando nel contempo il numero di tirocini, dall'altro. Il Mediatore ritiene pertanto che non vi sia stata cattiva amministrazione in questo caso.



Conclusione

Sulla base dell'indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Non c'è stata cattiva amministrazione in questo caso

Il denunciante e il Consiglio dell'Unione europea saranno informati di tale decisione.

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 29/09/2016

[1]

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002080245&table_name=loi

[2] In effetti, l'indennità per i tirocinanti dell'Ufficio del Mediatore è leggermente superiore a quella delle altre istituzioni in quanto si basa sul 25 % dello stipendio di un funzionario di grado AD6.1 (anziché AD5.1).

[3] Cfr. articolo 12 della decisione n. 118/07 del Consiglio relativa alle norme relative ai tirocini presso il Segretariato generale del Consiglio; disponibile online:

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/Decision-118_07-EN-sn02323-re01_pdf/
[Link]